

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Con ricorso del 3/06/2017 il ricorrente deduceva che: egli, in data 24/11/2016 aveva stipulato con l'intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario finalizzato all'acquisto di un'autovettura e all'estinzione di un residuo prestito personale; la richiesta di mutuo era stata condizionata dalla pubblicità fuorviante e ingannevole sulla celerità (soli cinque giorni) con cui l'intermediario avrebbe evaso la richiesta, in tal modo consentendo al ricorrente di usufruire degli incentivi per la rottamazione della propria autovettura e di acquistarne una nuova; invero il mutuo, richiesto in data 12/08/2016, era stato concesso ben oltre i 5 giorni dichiarati nell'informativa pubblicitaria ed erogato in data ulteriormente successiva (3/01/2017); ciò aveva impedito al ricorrente di usufruire degli incentivi per la rottamazione della propria autovettura, nelle more non più disponibili, e lo aveva costretto a pagare il bollo per la vecchia autovettura per l'anno 2017; in sede di stipula erano state trattenute somme a titolo di "Oneri Fiscali" ed "Interessi di preammortamento tecnico" non dovute. Sulla base di tutto ciò, chiede la restituzione delle somme trattenute dall'intermediario a titolo di "Oneri Fiscali" ed "Interessi di preammortamento tecnico", in quanto non usufruito, nonché il rimborso del mancato incentivo alla rottamazione dell'autovettura (pari ad Euro 3.000,00) e della tassa per il bollo auto relativo alla vecchia autovettura da rottamare (pari a Euro 303,06), oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per lo stress subito a causa dei ritardi nella concessione del mutuo, quantificati in Euro 2.000,00.

Il resistente nelle sue controdeduzioni in via preliminare eccepisce la difformità tra la domanda avanzata nel reclamo e quella contenuta nel ricorso, che sarebbe pertanto improcedibile; nel merito sostiene che: il pagamento dell'imposta di registro e degli interessi di preammortamento era espressamente previsto nel contratto di mutuo; il mutuo è stato erogato undici giorni dopo la presentazione della documentazione utile e necessaria per la concessione dello stesso, peraltro durante le festività natalizie; la documentazione prodotta dal ricorrente per dimostrare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito è inidonea a dimostrare che il ricorrente non abbia potuto usufruire dell'incentivo alla rottamazione dell'autovettura e che abbia subito un forte stress per il ritardo nella erogazione del credito.

DIRITTO

In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità delle domande contenute nel ricorso per mancata previa proposizione nel reclamo.

Dall'esame della documentazione in atti emerge una palese difformità tra la domanda contenuta nel ricorso e quanto contenuto nel reclamo, in cui il ricorrente si limita a lamentare il ritardo nella concessione del mutuo ed a chiedere ragguagli sui tempi ancora occorrenti.

Pertanto, le richieste contenute nel reclamo non coincidono con le domande proposte nel ricorso e non contengono nemmeno in modo generico e succinto le istanze di restituzioni e di risarcimento dei danni patrimoniali (ristoro del mancato incentivo alla rottamazione dell'autovettura e rimborso delle spese di bollo) e non patrimoniali (per lo stress subito nel periodo intercorso fino alla conclusione del contratto) oggi avanzate.

Pur tenendo presente che le "Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", sez. VI, par. 1, prevedono che "il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo", va però osservato che la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso non può considerarsi conseguenza immediata e diretta delle istanze avanzate dal ricorrente in sede di reclamo – configuranti piuttosto una generica contestazione del comportamento del resistente non finalizzata ad alcuna concreta richiesta di restituzioni/risarcimento danni.

Pertanto, il ricorso è inammissibile con riferimento a tutte le domande avanzate.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI